

40

Edizione n. 05/2022  
30 giugno 2022



# Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, pensionati ed altri soggetti

(D.L. 50/2022- CIRC. INPS 73/22 – MSG INPS 2559/22)

a cura di:

**Ezia FORLEO**

Componente del Centro Studi  
ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro

prefazione di:

**Giuseppe DE BIASE**

Coordinatore del Centro Studi  
ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro

## PREFAZIONE

Il Centro Studi Francesco e Vincenzo Leggiadro, intende con la presente guida, riepilogare i passaggi principali per erogare l'indennità una tantum di euro 200 disciplinati dagli articoli 31 e 32 del DL 50/2022 (decreto aiuti).

Il compito non è stato certamente semplice, in considerazione che il decreto aiuti nella sua lettura lascia molteplici dubbi interpretativi circa l'erogazione e i requisiti necessari per beneficiare della indennità in questione.

Basti pensare al requisito indicato nell'art. 31 del DL 50/22 che lega il diritto alla percezione dei 200 euro all'aver beneficiato dell'esonero dello 0,8% di cui alla Legge 234/2021.

Da subito questo Centro Studi ha sollevato il problema circa il fatto che il diritto era legato ad un elemento oggettivo, quale quello di aver beneficiato dell'esonero dello 0,8% (da operarsi da parte del datore di lavoro) piuttosto che sul requisito soggettivo sempre previsto dalla Legge 234/2021 di avere percepito nel primo quadrimestre una retribuzione inferiore a 2.692 euro.

Tale differenza che può sembrare di poco conto, come vedremo amplia di molto la platea dei beneficiari che diversamente sarebbero stati tagliati fuori, anche per colpa non propria.

Pensiamo ai lavoratori cessati nei mesi di gennaio e febbraio 2022 e per cui i datori di lavoro non hanno applicato il beneficio dell'esonero dello 0,8% (pur avendo i lavoratori delle retribuzioni inferiori ai 2.692 euro), in quanto la prima circolare esplicativa, da parte dell'Inps è di marzo 2022 e i primi recuperi sono iniziati nel mese di aprile 2022.

A mettere una toppa, come sempre più spesso accade nell'ultimo periodo, è intervenuta la circolare Inps nr. 73 del 24 giugno 2022 che oltre ad ampliare il periodo di valutazione dal primo quadrimestre 2022 al periodo 01 gennaio - 23 giugno 2022 (data antecedente alla pubblicazione della circolare), lega il beneficio all'erogazione, non all'aver usufruito dell'esonero dello 0,8%, bensì al diritto a beneficiarne.

Ci auguriamo che in fase di conversione del decreto Legge, tali modifiche vengano recepite, in quanto la circolare Inps seppur avvallata dal parere del Ministero del Lavoro, non costituisce nel nostro Diritto una fonte tale da emendare una norma legislativa.

***Giuseppe De Biase***

*Coordinatore Centro Studi*

Con la pubblicazione in G.U. del decreto Aiuti - D.L. 17 maggio 2022 NR. 50 - oltre a misure in materia di politiche energetiche nazionali, volte ad incrementare la produttività delle imprese nonché misure volte a fronteggiare la crisi conseguente alla guerra in Ucraina, viene introdotta un'indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti con l'obiettivo di sostenere la perdita del potere d'acquisto derivante dai rincari in corso.

In questa guida cercheremo di illustrare le caratteristiche utili per l'erogazione dell'indennità anche alla luce dei chiarimenti e delle deroghe al provvedimento legislativo contenuti nei documenti emanati dall'istituto previdenziale

### **Riferimenti Legislativi e di prassi amministrativa**

- Artt. 31 e 32 D.L. 17 maggio 2022 n. 50;
- Messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022;
- Messaggio Inps n. 2505 del 21 giugno 2022;
- Circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022;
- Messaggio Inps n. 2559 del 24 giugno 2022;
- Inps Comunicato stampa del 27.06.2022;
- Messaggio Inps n. 2580 del 27.06.2022.

### ***Art. 31 Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti***

1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

## **Beneficiari dell'indennità**

Ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 50 sono beneficiari i **lavoratori dipendenti**:

- Che non beneficiano dei trattamenti di cui all'art. 32 del medesimo decreto e precisamente *titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022*
- Che non fanno parte di un nucleo percettore del reddito di cittadinanza (nucleo individuato ai sensi del DPCM 159/2013);
- Che hanno beneficiato dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 23 giugno 2022.

**Attenzione.** Circa questo punto si precisa che, il decreto ha indicato nel primo quadrimestre dell'anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il beneficio dell'esonero. Successivamente la circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022 ha esteso il periodo di osservazione ai fini della spettanza del diritto fino ad arrivare al giorno antecedente la pubblicazione della predetta circolare e previa acquisizione del parere positivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

## **Requisiti del bonus**

- L'indennità spetta una sola volta anche nel caso in cui il lavoratore abbia più rapporti di lavoro (in questo caso il lavoratore deve richiedere la corresponsione ad un solo datore di lavoro dichiarando di non aver fatto analoga richiesta ad altri);
- Non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;
- Non costituisce reddito ai fini fiscali e neanche ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

## **A chi spetta la corresponsione?**

A corrispondere l'indennità è il datore di lavoro che assuma o meno la natura di imprenditore **ma solo dopo l'acquisizione di una dichiarazione** con cui:

- il lavoratore attesti di non avere trattamenti di cui all'art. 32 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022;
- in caso di rapporto part time è l'unico datore di lavoro a cui è stata fatta richiesta;
- ha beneficiato dell'esonero dello 0,80% nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 23 giugno (punto sul quale c'è stata una deroga da parte dell'Inps previo parere positivo del Ministero).

## **L'indennità spetta per i rapporti di lavoro in essere nel mese di luglio 2022.**

L'istituto, al solo fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, al messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022, ha allegato un fac simile di dichiarazione,

che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Io sottoscritto/a

Cognome ..... Nome .....

Nato/a il..... a ..... prov..... CF  
.....

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso  
..... codice fiscale

(p.IVA).....

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022

### DICHIARO

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
- di essere consapevole che l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data .....

Firma.....

### Che significa aver beneficiato dell'esonero di cui alla legge 234/2021?

Come noto, l'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. "Legge di Bilancio per l'anno 2022"), ha previsto, per il solo anno 2022, un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima. La Circolare Inps n. 73 del 2022 ha precisato che la fruizione dell'esonero di 0,8 punti

percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità.

Inoltre, la circolare sembrerebbe (ma il condizionale è d'obbligo) risolvere un dubbio circa l'aver beneficiato dello sgravio o l'averne semplicemente diritto poiché in due passaggi (quello relativo ai dipendenti della PA e quello relativo all'allargamento del periodo di osservazione) parla di diritto all'esonero.

Questo potrebbe allargare di molto la platea dei beneficiari e l'indennità potrebbe essere percepita anche da coloro i quali pur non avendo beneficiato materialmente dell'esonero, potrebbero averne diritto nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 23 giugno.

### **Cosa accade se l'indennità viene corrisposta più volte?**

Nel caso in cui più datori di lavoro abbiano richiesto la compensazione in Uniemens per lo stesso lavoratore, l'istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata e l'importo, ai fini del recupero, suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che saranno tenuti alla restituzione. Per le istruzioni circa il recupero l'Inps rimanda ad un messaggio di prossima emanazione.

### **A quanto ammonta l'indennità?**

L'importo dell'indennità è pari a 200 euro anche per i rapporti part time.

### **Quando verrà erogata l'indennità**

Circa il periodo di corresponsione, l'Inps con il messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022, interviene integrando le istruzioni diramate con il messaggio n. 2397 del 16 giugno 2022. Mentre nel primo messaggio si individuava nel solo mese di luglio (denunce Uniemens presentate in agosto) il periodo utile per l'erogazione dell'indennità, nel secondo messaggio, facendo seguito ad intese con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, viene allargato il concetto di retribuzione "erogata nel mese di luglio".

In sostanza si tratta della retribuzione di competenza del mese di luglio 2022, oppure in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti lavoro (come, ad esempio, per i part time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio seppure di competenza del mese di giugno 2022.

### **Sussistenza del rapporto di lavoro**

Il messaggio Inps n. 2505 del 21 giugno 2022 precisa che l'indennità è legata alla sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 sia che si tratti di lavoro a tempo indeterminato che determinato. La precisazione è importante poiché l'art. 31 del decreto parla di lavoratori dipendenti senza specificare il tipo di rapporto che deve intercorrere con il soggetto erogatore.

L'indennità spetta anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022) risulti azzerata per effetto di eventi tutelati (per esempio cigo, cigs, fis, cisoa, fondi

di solidarietà).

### **Ne hanno diritto anche i lavoratori agricoli?**

L'indennità erogata dal datore di lavoro spetta per i soli lavoratori agricoli a tempo indeterminato mentre è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato (i quali faranno richiesta all'istituto) in considerazione del fatto che l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato.

### **Indennità in caso di dipendenti pubblici**

L'indennità spetta anche ai dipendenti della PA i quali non sono tenuti a rendere alcuna dichiarazione circa la spettanza.

### **Lavoratori stagionali**

I datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, laddove in forza nel mese di luglio 2022 indipendentemente dal fatto di aver verificato la sussistenza dei requisiti (50 giornate di lavoro effettivo nel 2021 e reddito derivante da tali rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021).

Ovviamente il pagamento dell'indennità sarà sempre subordinato ai requisiti di cui sopra da reperire con l'autocertificazione

Il pagamento da parte dell'Inps sarà infatti residuale, a domanda, laddove i lavoratori non ne abbiano beneficiato in busta paga in quanto non titolari di un rapporto di lavoro nel mese di luglio o perché privi dei requisiti richiesti (comunicato stampa Inps del 27.06.2022).

### **Esposizione dei dati in Uniemens**

I datori di lavoro che hanno anticipato l'indennità e per i quali si è generato il relativo credito, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "35" avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

## Esposizione dei dati nella sezione PosAgri

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità erogata dovranno valorizzare in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9" che ha il significato di:

"Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50". Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> "9" potrà essere valorizzato:

- nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell'anno 2022;
- nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell'anno 2022.

A questo punto riassumiamo i passaggi da percorrere per erogare l'indennità una tantum di 200 euro:

1. il datore di lavoro acquisisce una dichiarazione con cui il dipendente attesta di non essere destinatario di trattamenti pensionistici, di non far parte di un nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza, di non aver chiesto l'indennità ad altro datore di lavoro;
2. il datore di lavoro verifica che nel periodo compreso tra gennaio e 23 giugno 2022 il lavoratore ha beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% almeno per una mensilità;
3. il datore di lavoro eroga il contributo nella busta paga del mese di luglio 2022 ovvero di giugno a seconda delle regole previste nel rapporto di lavoro;
4. il datore di lavoro compenserà le somme anticipate nella denuncia Uniemens del mese di luglio e/o agosto;
5. nell'ipotesi in cui dovesse risultare che, per lo stesso lavoratore, l'indennità sia stata erogata due volte, il datore di lavoro dovrà provvedere a recuperarlo su invito dell'istituto.

## Casi di pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto

### A. Una tantum pensionati (art. 32 comma 1 D.L.50/2022)

L'indennità spetta ai soggetti residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022, che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione di invalidità, di trattamenti



di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché erogabili successivamente.

Che abbiano un reddito assoggettabile ad Irpef al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro (ad esclusione del Tfr, del reddito della casa di abitazione e delle competenze soggette a tassazione separata).

La corresponsione dell'indennità è effettuata sulla base dei dati disponibili da parte dell'Inps al momento del pagamento. Successivamente verrà effettuata la verifica definitiva del reddito attraverso i dati acquisiti dall'amministrazione finanziaria.

L'indennità ai pensionati verrà erogata con la mensilità di luglio 2022 senza presentazione di alcuna istanza da parte dei destinatari.

#### *B. Una tantum altre categorie di soggetti (art. 32 commi 9,10,12 e 18 D.L. 50/2022)*

L'indennità sarà corrisposta in via automatica e senza dover presentare domanda nei confronti di:

- Titolari di Naspi e Dis-Coll per il mese di giugno 2022 (ad esclusione di coloro che hanno richiesto l'anticipo della Naspi il cui periodo teorico comprende anche il mese di giugno 2022); l'indennità sarà erogata con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
- Percettori di disoccupazione agricola nel corso del 2022 di competenza del 2021; l'indennità sarà erogata con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
- Percettori nel 2021 di una delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19; l'indennità è erogata d'ufficio con le medesime modalità di pagamento delle indennità covid-19.
- Ai nuclei che beneficiano del reddito di cittadinanza (il nucleo è individuato ai sensi dell'art. 3 DPCM 159/2013). L'indennità sarà liquidata d'ufficio contestualmente alla liquidazione della mensilità di luglio 2022.

#### *C. Indennità a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (art. 32 comma 11 D.L. 50/2022)*

L'indennità viene riconosciuta in favore dei collaboratori ai sensi dell'art. 409 del c.p.c. i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022. In particolare, a tale data, i beneficiari:

- Non devono essere titolari di trattamenti pensionistici né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- Devono possedere un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- L'indennità è erogata su presentazione di istanza.

*D. Indennità in favore dei lavoratori autonomi occasionali (art. 32 comma 15 D.L. 50/2022)*

L'indennità è riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2222 c.c. che nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre siano risultati privi di partita Iva e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.

Nel medesimo anno 2021 deve risultare l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai predetti contratti e i beneficiari devono risultare iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022.

L'indennità è riconosciuta a seguito di presentazione di istanza.

*E. Indennità a favore dei lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art. 32 comma 14 D.L. 50/2022)*

Trattasi sia di lavoratori autonomi che dipendenti che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel fondo lavoratori dello spettacolo ed abbiano un reddito derivante dai predetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

L'indennità è erogata a seguito di presentazione di istanza.

*F. Indennità lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (art. 32 comma 16 D.L. 50/2022)*

Vi accedono tutti i lavoratori che possono far valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dall'attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022. Deve trattarsi di soggetti titolari di partita iva attiva.

L'indennità è erogata a seguito di presentazione di istanza.

*G. Indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (art. 32 comma 13 D.L. 50/2022)*

L'indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori intermittenti, stagionali e a tempo determinato che nel corso del 2021 possano vantare almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro ed abbiano ricavato un reddito dai predetti rapporti non superiore a 35.000 euro. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori OTD del settore agricolo.

L'indennità è erogata a seguito di presentazione di istanza ma solo se i relativi soggetti non l'hanno percepita in busta paga in quanto privi di un rapporto di lavoro nel corso del mese di luglio 2022 (ad eccezione degli OTD per i quali è sempre necessaria la richiesta).

*H. Indennità una tantum in favore dei lavoratori domestici (art. 32 comma 8 D.L.50/2022)*

L'indennità è erogata ai lavoratori domestici che abbiano le seguenti caratteristiche:

- Abbiano uno o più rapporti di lavoro domestico alla data del 18 maggio per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro presso l'Inps nella gestione lavoratori domestici;
- Non siano titolari di rapporti di lavoro fuori dell'ambito domestico;
- Non siano titolari di trattamenti pensionistici;

- Abbiamo un reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (dal computo sono esclusi il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, il tfr, l'Anf, l'Auu, gli assegni familiari, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).

### Ricapitoliamo le modalità di pagamento

Lavoratori	Soggetto erogatore
Dipendenti pubblici, privati	In busta paga da parte del datore di lavoro
Beneficiari di indennità covid-19	Direttamente dall'Inps senza domanda
Titolari di Naspi e Dis-Coll e percettori disoccupazione agricola	Direttamente dall'Inps senza domanda
Lavoratori domestici	Direttamente dall'Inps previa domanda
Co.co.co, lavoratori occasionali, incaricati di vendite a domicilio	Direttamente dall'Inps previa domanda
Lavoratori stagionali, tempo determinato, intermittenti, lavoratori dello spettacolo	Dal datore di lavoro se hanno un rapporto di lavoro nel mese di luglio, altrimenti dall'Inps previa domanda
Otd	Direttamente dall'Inps previa domanda

### Come presentare domanda

Per i soggetti di cui ai commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16 l'indennità è erogata dall'Inps a seguito di istanza presentata dal collaboratore (con l'unica eccezione prevista per coloro di cui all'art. 13, no OTD, titolari di rapporto di lavoro in luglio).

La domanda è disponibile accedendo al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle presenti nella sezione.

Le credenziali di accesso ai servizi sono:

- Spid di livello 2 o superiore;
- Carta d'identità elettronica;
- Carta nazionale dei Servizi.

In alternativa alla domanda presentata tramite portale è possibile presentare domanda telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile ovvero attraverso gli istituti di patronato.

Per l'accesso ai servizi tramite contact center è necessario munirsi del PIN telefonico temporaneo che può essere generato accedendo all'apposita area riservata MyInps.

Per i lavoratori domestici, ai fini del pagamento, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito dell'indennità scegliendo tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello postale.

Una volta presentata la domanda, accedendo alla procedura, sarà possibile visualizzare le ricevute prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda ed eventualmente aggiornare i dati per il pagamento.

### Quando presentare domanda

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 20 giugno 2022 e fino al 31 ottobre 2022 ad eccezione delle domande per i lavoratori domestici la cui scadenza è fissata al 30 settembre.

L'Inps con messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022 comunica l'apertura del servizio di presentazione delle domande.

### Calendario dei pagamenti

Prestazione	Calendario pagamenti
Titolari trattamenti pensionistici	Unitamente alla pensione di luglio
Lavoratori domestici	Mese di luglio 2022
Titolari di Naspi e Dis-Coll	Mese di ottobre 2022
Beneficiari indennità Covid	Mese di ottobre 2022
Titolari di Rdc	Mese di luglio 2022
Titolari di disoccupazione agricola	Mese di ottobre 2022
Co.co.co, lavoratori dello spettacolo, stagionali, a tempo determinato, intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita Iva, incaricati di vendite a domicilio	Mese di ottobre 2022